Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 – 2020

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.P.C.M. 21.07.2016 registrato alla Corte dei Conti il 07.09.2016 reg. n. 2302, con il quale è stato conferito al Dr. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10- ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

CONSIDERATO che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con Decisione (C2015)8312 del 20 novembre 2015 e cofinanziato dal FEASR, nel quale, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e AGEA quale Organismo pagatore;

VISTA in particolare la sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del PSRN di cui agli articoli 36 e 37 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 che fornisce un sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento di un contributo pubblico a carico del FEASR e del Fondo di Rotazione dell'IGRUE, pari al 65% delle spese sostenute per i premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie.

VISTO il decreto ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti l'1 febbraio 2015, Reg. Provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

TENUTO CONTO che l'articolo 58, paragrafo 2 del citato Regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto

della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi del quale l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

VISTO il decreto ministeriale 23 settembre 2015, n. 19621, con il quale è stata approvata la procedura di calcolo dei parametri contributivi, e della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali e zootecniche;

VISTO il decreto ministeriale 1 agosto 2016, n. 20122, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2016, Registrazione n. 2220, con il quale sono stati approvati i parametri contributivi per il calcolo della spesa ammissibile a contributo produzioni vegetali anno 2015, pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto 28 aprile 2016, n. 9618, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2016, Reg Provv. n. 1406, con il quale, ai sensi del predetto articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono state delegate ad Agea alcune funzioni dell'Autorità di gestione connesse alla gestione e trattamento delle domande di sostegno nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante – del PSRN;

CONSIDERATO che tra le funzioni delegate ad Agea con decreto 28 aprile 2016 sopra richiamato rientra anche l'istruttoria dell'ammissibilità della domanda di sostegno sulla base di una check list fornita dall'Autorità di gestione nell'ambito della delega conferita;

VISTO l'Avviso pubblico - invito a presentare proposte per l'anno 2015 per le colture vegetali – di cui alla sottomisura 17.1 del PSRN 2014 2020, approvato con decreto dell'Autorità di gestione dell'11 maggio 2016, Registrato alla Corte dei Conti in data 14 giugno 2016 registrazione n. 1748 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 16 luglio 2016;

VISTA la circolare AGEA prot. 18332 del 18 luglio 2016 – Istruzioni operative n. 26 Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di sostegno per le colture vegetali – Campagna assicurativa 2015 – Avviso pubblico Decreto n.10875 dell'11 maggio 2016;

VISTO il decreto n. 24212 del 13 ottobre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 30 novembre 2016 al n. 2841 di Registro e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2016, con il quale sono stati differiti i termini per la presentazione della domanda di sostegno;

VISTO il decreto n 23821 del 7 ottobre 2016, con cui l'Autorità di gestione ha approvato la check-list per l'istruttoria dell'ammissibilità delle domande di sostegno colture 2015 misura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020, presentate ai sensi dell'avviso pubblico 11 maggio 2016 citato;

VISTO il decreto n. 29725 del 13 dicembre 2016 per la approvazione della metodologia di calcolo e delle rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da vino - anno 2016 e aggiornamento rese Benchmark di talune annualità precedenti;

CONSIDERATO che Agea, nell'ambito delle funzioni delegate con il decreto 28 aprile 2016 sopra citato e sulla base della check-list di cui al DM n 23821 del 7 ottobre 2016, ha provveduto a completare l'istruttoria di una prima parte delle domande di sostegno presentate ai sensi dell'avviso pubblico, di cui al decreto 11 maggio 2016, trasmettendo all'Autorità di gestione, con nota 16 dicembre 2016, le risultanze istruttorie in termini di ammissibilità, di quantificazione della spesa ammissibile al sostegno e di contributo pubblico concedibile;

CONSIDERATO, che sulla base degli esiti della istruttoria già compiuta da AGEA e nelle more della conclusione dell'istruttoria delle rimanenti domande di sostegno presentate, nulla osta a che, per motivi di economicità nella gestione dell'intero procedimento, possa essere approvato un primo elenco delle domande di sostegno risultate ammissibili;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, all'approvazione di un primo elenco di domande ammesse al sostegno, con l'indicazione della relativa spesa ammessa e del contributo pubblico concedibile;

DECRETA

Art. 1
(Approvazione primo elenco di domande di sostegno colture vegetali 2015 ammissibili)

1. Sono approvate le risultanze istruttorie dei controlli effettuati dall'Organismo pagatore AGEA sulle domande di sostegno presentate a fronte dell'Avviso pubblico 11 maggio 2016, così come modificato dal successivo decreto 13 ottobre 2016, relativo alle polizze a copertura dei rischi sulle produzioni vegetali – campagna 2015 – di cui alla Sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020.

2. L'elenco delle domande ammesse al sostegno è riportato in allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. Per ciascuna domanda è indicato l'importo della spesa ammessa a sostegno nonché l'importo del contributo pubblico concedibile.

3. L'importo della spesa ammessa è determinato ai sensi dell'articolo 11, lettera c) dell'Avviso pubblico di cui al precedente paragrafo 1. L'importo del contributo pubblico concedibile è pari al 65% delle spesa ammessa.

4. Con successivi decreti dell'Autorità di gestione, sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie comunicate dall'Organismo pagatore AGEA, di cui in premessa, potranno essere ammesse al sostegno le ulteriori domande di sostegno presentate.

Art. 2
(Comunicazione ai beneficiari)

5. Le risultanze istruttorie approvate con il presente provvedimento sono comunicate ai beneficiari interessati attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web del Mipaaf (www.politicheagricole.it) nonché tramite comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) degli esiti istruttori:
   - ai Centri di Assistenza Agricola presso i quali i beneficiari hanno presentato le proprie domande di sostegno;
   - ai singoli beneficiari per i titolari di aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati) e che hanno presentato la domanda di sostegno attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art. 3
(Istanze di riesame e definizione dell'istruttoria)

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del citato Avviso pubblico 11 maggio 2016, i beneficiari interessati possono presentare eventuali richieste di riesame degli esiti istruttori mediante memoria

scritta ad Agea Organismo Pagatore in qualità di organismo istruttore per motivare il riesame della domanda ai sensi della Legge 241/90, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione degli stessi, effettuata con le modalità previste al precedente art. 2. In tal caso gli esiti istruttori assumeranno carattere definitivo dopo il riesame degli stessi da parte dell'Organismo pagatore AGEA e la loro approvazione con successivo decreto dell'Autorità di Gestione.

2. Per i beneficiari che non presentano richiesta di riesame, gli esiti istruttori approvati con il presente provvedimento assumono carattere definitivo, fatta salva la possibilità di ricorso prevista dalla vigente normativa, senza necessità di ulteriori notifiche.

Art. 4
(Presentazione domande di pagamento)

1. I beneficiari, per i quali è definito l'esito istruttorio delle domande di sostegno attraverso il presente provvedimento, possono presentare domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, sulla base delle modalità previste dall'art. 12 del citato Avviso pubblico 11 maggio 2016. Per ciascuna domanda di pagamento l'importo massimo che può essere richiesto corrisponde al contributo pubblico concedibile individuato in istruttoria.

2. Qualora la domanda di pagamento venga presentata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3 comma 1, gli esiti istruttori della domanda di sostegno collegata, assumono carattere definitivo a datare dalla presentazione della domanda di pagamento.

Art. 5
(Informativa trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali relativo all'attività di cui all'articolo 1 deve essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it).

l'Autorità di gestione
Dott. Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005